



STATUTO

DELL'A.I.O.M. – AGENZIA IMPRENDITORIALE OPERATORI MARITTIMI

PREMESSE

- L'Associazione degli Spedizionieri di Trieste
- L'Unione dei Commercianti di Trieste
- L'Associazione degli Industriali di Trieste
- L'Associazione degli Agenti Marittimi di Trieste

- convinte dell'opportunità di un'attività coordinata che tuteli e promuova gli obiettivi e gli interessi delle Aziende rispettivamente rappresentate, nella loro qualità di operatori marittimi e del trasporto;
- nell'intento di supportare le attività imprenditoriali degli operatori marittimi nella Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Porto di Trieste e degli altri due Porti regionali di Monfalcone e Porto Nogaro, nonché nelle opportune sedi nazionali, comunitarie ed estere;
- preso atto della necessità di individuare e monitorare le correnti ed i flussi del traffico marittimo che interagiscono con le strutture portuali e terminalistiche della Regione Friuli Venezia Giulia da e per i comparti produttivi della Regione stessa ed in transito da e per l'estero, ricercando la collaborazione tra le organizzazioni degli operatori marittimi stessi, le organizzazioni armatoriali e portuali operanti a Trieste e nei porti regionali;
- con l'obiettivo di promuovere le attività di analisi, studio e di elaborazione progettuale, che possano costituire un patrimonio informativo comune e la base per acquisire flussi di traffico via strada, via mare e via ferrovia, nell'ottica di promozione e sviluppo di un sistema logistico integrato;
- preso atto inoltre che per i fini sopra indicati si ritiene utile per tutte le aziende del comparto attivare un soggetto neutrale che assuma il ruolo di centro informativo comune e qualificato, anche tramite la partecipazione ai progetti avviati a livello comunitario tra gli Enti territoriali regionali e le altre realtà politico-economiche nazionali ed europee.
- le Associazioni citate in premessa ritengono opportuna la costituzione di un'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi e la propongono alle altre realtà regionali sulla base del seguente [Statuto](#).

ARTICOLO 1

Costituzione –durata

Viene costituita in Trieste l’Agenzia denominata “A.I.O.M. – Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi”. La durata è a tempo indeterminato. L’Agenzia ha sede legale in Trieste e, con Deliberazione del Comitato di Presidenza, possono essere istituite eventuali Sedi di rappresentanza dislocate su territorio Nazionale e/o internazionale.

ARTICOLO 2

Finalità

L’A.I.O.M. – Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi è un’Agenzia a carattere apartitico e senza fini di lucro, che si propone le seguenti finalità:

- di realizzare la tutela e la promozione degli interessi, relativi ai trasporti marittimi, degli operatori della Regione Friuli Venezia Giulia;
- di ricercare il massimo utilizzo del porto di Trieste, degli altri scali regionali e di tutti i principali nodi-terminali che costituiscono la Piattaforma Logistica della Regione Friuli Venezia Giulia;
- di attivarsi per convogliare su Trieste e sui porti regionali traffici provenienti o destinati ai Paesi limitrofi anche coinvolgendo direttamente i loro uffici di rappresentanza;
- di agire per il consolidamento delle linee marittime facenti capo a Trieste ed agli altri porti regionali, favorendone anche il potenziamento e la diversificazione a vantaggio degli operatori e dell’economia portuale regionale;
- di fornire agli operatori le opportune analisi e le informazioni utili per sviluppare il flusso dei traffici interni e di transito, relativamente alle soluzioni intermodali nei trasporti marittimi ferroviari e stradali, compatibilmente con le risorse dell’Agenzia stessa;
- seguire e monitorare l’evoluzione in corso della tipologia delle unità navali che, nel tempo hanno subito un’evoluzione tecnologica rilevante e significativi incrementi nelle dimensioni e portate.
- Concorrere e partecipare, anche in forma associata con altri soggetti territoriali, alla realizzazione dei progetti inerenti il comparto dell’interscambio commerciale e del trasporto marittimo e terrestre, promossi e realizzati nell’ambito dei programmi pluriennali di sviluppo e coesione comunitaria.

ARTICOLO 3

Articolazione e composizione degli associati

I - Soci fondatori

Sono Soci fondatori dell’Agenzia:

- a) le Case di Spedizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) le Case di Commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) le Aziende Industriali della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) le Agenzie marittime della Regione Friuli Venezia Giulia; che sottoscrivono il presente Statuto:

che hanno aderito in tale veste all’atto istitutivo dell’Agenzia medesima in data 06 dicembre 1985 e che alla data odierna risultano ancora regolarmente associate.

II – Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori dell’Agenzia:

- a) le Associazioni Spedizionieri della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) le Unioni Commercianti della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- c) le Associazioni degli Industriali della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) le Associazioni degli Agenti Marittimi della Regione Friuli-Venezia Giulia;

- e) gli enti territoriali, le Autorità di comparto, i Consorzi d'area ed altri enti pubblici ed economici che hanno competenze in materia di mobilità, strutture ed infrastrutture di trasporto;
 - f) gli Istituti, le Associazioni, le Banche, le Compagnie di Assicurazione, ecc. operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- che hanno aderito in tale veste all'Agenzia medesima all'atto dell'istituzione o successivamente e che alla data odierna risultano ancora regolarmente associati, nonché i soggetti ascrivibili alle categorie indicate che intendono aderire all'Agenzia medesima; la qualifica di Socio sostenitore dell'Agenzia si acquisisce mediante richiesta di iscrizione presentata dal soggetto interessato, corredata da dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, cui fa seguito la procedura di ammissione che avviene con delibera del Comitato di Presidenza.
- L'ammissione in qualità di socio sostenitore si intenderà quindi perfezionata con il versamento del relativo canone associativo.

III – Soci Aderenti ordinari

Sono soci aderenti ordinari dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi – A.I.O.M.:

- a) le Imprese e gli altri Organismi che svolgono la propria attività economica di produzione e/o servizio nei settori: agricolo – artigianale – commerciale - industriale e dei trasporti;
- b) Le imprese e altri organismi che svolgono la propria attività economica nella produzione e/o segnatamente nell'attività logistica in qualsiasi tipologia del trasporto ancorché situati negli stati confinanti con la Regione FVG già aderenti o in via di adesione all'Unione Europea, nonché i Comitati promotori di iniziative finalizzate allo sviluppo dello shipping e dei trasporti in generale
- c) Le persone fisiche dotate di particolare prestigio ed esperienza professionale in materia di trasporti

Che alla data odierna risultano ancora regolarmente associati, nonché i soggetti ascrivibili alle categorie indicate che intendono aderire all'Agenzia medesima

La qualifica di socio ordinario dell'Agenzia si acquisisce mediante richiesta di iscrizione presentata dall'interessato, corredata da dichiarazione di accettazione delle norme statutarie, cui fa seguito la procedura di ammissione che avviene con delibera del Comitato di Presidenza.

L'ammissione in qualità di socio ordinario si intenderà quindi perfezionata con il versamento del relativo canone associativo.

- d) L'Agenzia potrà altresì a sua volta aderire ad Enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese Associazioni locali o nazionali al fine di realizzare iniziative e programmi comuni che si dimostrino utili per conseguire gli obiettivi statutari.

ARTICOLO 4

Perdita della qualifica di Socio

Si perde la qualifica di Socio dell'Agenzia per dimissioni, per morosità recidiva, per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Agenzia come previste dall'art.2 del presente Statuto. Nel caso di dimissioni il canone è dovuto per l'intero anno nel quale esse vengono comunicate, con lettera raccomandata A.R. al Presidente.

ARTICOLO 5

Fonti di finanziamento

La dotazione finanziaria dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi – A.I.O.M. è costituita

- dai canoni annuali dei Soci fondatori, Sostenitori ed Aderenti nonché da contributi straordinari posti a carico dei Soci stessi a seguito di delibera dell'Assemblea;

- da contributi di Enti pubblici e di privati;
- da erogazioni e lasciti costituiti e disposti a favore dell'Agenzia a qualsiasi titolo.

Il canone sociale viene determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Comitato di Presidenza, che ne stabilisce l'entità in relazione al programma di attività dell'Agenzia.

ARTICOLO 6

Organizzazione interna

Sono organi dell'Agenzia:

1. L'Assemblea Generale dei Soci;
2. Il Comitato di Presidenza;
3. Il Presidente e, qualora nominato, Il Consigliere Delegato;
4. Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 7

Assemblee

Compongono l'Assemblea Generale i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori ed i Soci Aderenti. L'Assemblea Generale si riunisce su convocazione del Comitato di Presidenza o del Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata da almeno dieci dei Soci con indicazione dell'ordine del giorno.

Le Assemblee sono convocate con comunicazione scritta spedita (via fax, e-mail o posta prioritaria) ai Soci almeno sette giorni prima della riunione e recante gli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data di prima e di seconda convocazione che possono essere fissate anche nello stesso giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di indisponibilità del Presidente, dal Consigliere Delegato qualora nominato o dal Membro più anziano del Comitato di Presidenza.

ARTICOLO 8

Validità delle Assemblee – Delibere

Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di oltre la metà dei Soci, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di Soci. Ogni Partecipante ha diritto a rappresentare non più di 5 (cinque) deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (metà più uno) dei presenti e votanti.

Anche in seconda convocazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci per deliberare lo scioglimento dell'Agenzia e le modifiche del presente Statuto.

ARTICOLO 9

L'Assemblea generale- competenze

L'Assemblea Generale:

- a) Elegge il Comitato di Presidenza;
- b) Delibera sull'ammontare del canone annuo e di ogni altro contributo finanziario a carico dei Soci;
- c) Delibera sulle questioni portate al suo esame dal Comitato di Presidenza;
- d) Approva la relazione sull'attività svolta ed il programma di attività per l'anno successivo, nonché i relativi conti, preventivi e consuntivi.

- e) Delibera la costituzione di comitati tecnici definendo i loro compiti e l'eventuale istituzione di sedi periferiche.
- f) Delibera la partecipazione ai lavori degli organi dell'A.I.O.M. di altri organismi, anche internazionali, rappresentativi di operatori interessati ai trasporti, determinando le modalità di tale presenza.
- g) Delibera inappellabilmente la radiazione di Soci che si rendessero inadempienti delle clausole statutarie od il cui comportamento causasse danno all'Agenzia.
- h) Delibera in seduta straordinaria le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Agenzia.
- i) Approva l'eventuale regolamento d'esecuzione dello Statuto.

ARTICOLO 10

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da non meno di 5 (cinque) a non più di 9 (nove) membri la cui appartenenza sarà articolata, di massima come segue:

- a) da 1 (uno) a 2 (due) rappresentanti dei Soci Fondatori;
- b) da 1 (uno) a 2 (due) rappresentanti dei Soci Sostenitori;
- c) da 3 (tre) a 5 (cinque) rappresentanti dei Soci Aderenti ordinari.

Nella composizione di detto Organo, si terrà inoltre conto, per quanto possibile, dell'esigenza di assicurare adeguata espressione alle varie categorie associate.

ARTICOLO 11

Funzioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza:

- nomina e revoca il Presidente tra i propri componenti e su proposta del Presidente il Consigliere Delegato;
- delibera sull'ammissione dei Soci Sostenitori e Aderenti di cui all'articolo 3 (tre) punti II e III;
- sul compenso del Presidente e del Consigliere Delegato qualora nominato, per l'attività svolta in adempimento degli obblighi connessi alla carica;
- sulla scorta dei programmi elaborati e predisposti dal Presidente e/o dal Consigliere delegato qualora nominato, il Comitato inoltre delibera:
 - sul programma generale di attività;
 - sulle direttive per azioni da svolgere e per i rapporti da intrattenere nei confronti dell'Armamento, delle Autorità Portuali e delle Autorità Governative, Regionali e degli eventuali organismi internazionali;
 - sugli indirizzi per la gestione finanziaria dell'Agenzia.

Il Comitato di Presidenza dura in carica 3 anni

Le riunioni del Comitato di Presidenza, convocate dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni ed indicazione dell'ordine del giorno proposto, sono presiedute dal Presidente stesso o su delega dello stesso dal Consigliere Delegato qualora nominato e devono essere tenute almeno tre volte l'anno e sono valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

I componenti del Comitato di Presidenza sono tenuti ad intervenire puntualmente alle riunioni indette dal Presidente; qualora un componente del Comitato di Presidenza maturi almeno tre assenze consecutive e non giustificate, su proposta del Presidente sarà avviata la procedura di decadenza della carica, previa notifica all'interessato e con deliberazione assunta dal Comitato di Presidenza.

La convocazione del Comitato di Presidenza potrà altresì essere richiesta al Presidente da almeno 3 (tre) componenti con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Presidenza può cooptare nel suo seno altri componenti tra i Soci Aderenti fino al massimo di due membri del Comitato stesso, sottoponendo la relativa delibera alla ratifica della prima successiva Assemblea Generale.

Qualora per dimissioni, morte o per altre ragioni il numero dei componenti del Comitato di Presidenza diminuisse di non più della metà, il Comitato di Presidenza avrà diritto di coprire le cariche vacanti mediante cooptazione di un corrispondente numero di Soci appartenenti alle

medesime categorie professionali indicate al superiore articolo 10 (dieci) indipendentemente dalla qualifica di Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Aderenti.

I nuovi componenti del Comitato di Presidenza nominati per cooptazione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissione. Morte o per altra ragione il numero dei componenti del Comitato di Presidenza diminuisse di più della metà il Comitato di Presidenza procederà tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Comitato.

ARTICOLO 12

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia Imprenditoriale Operatori Marittimi – A.I.O.M., compresa la rappresentanza legale di fronte i terzi ed in giudizio con i connessi poteri di firma.

Egli assume le iniziative dirette a realizzare le finalità dell'Agenzia nell'ambito delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di Presidenza, ne cura l'esecuzione ed il coordinamento, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro costituiti dai soci.

Per lo svolgimento delle attività, il Presidente può altresì proporre al Comitato di Presidenza la nomina di un Consigliere Delegato scelto tra i componenti del comitato stesso, con deleghe, compiti operativi e relativo compenso da definirsi con apposita deliberazione del Comitato di Presidenza.

In casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere delegato qualora nominato o dal più anziano dei membri del Comitato di Presidenza o, in caso di impedimento di questi, da altro membro del comitato di Presidenza eletto dal Comitato stesso.

ARTICOLO 13

Collegio dei Revisori

I Revisori dei conti e/o il Revisore sono eletti, in numero da uno a tre dall'Assemblea Generale, che nel caso designa pure il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti e/o il Revisore vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia, redige la relazione sul conto consuntivo e la sottopone all'Assemblea Generale.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

Per tutto quanto non sia disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute (art. 36 e seguenti del Codice Civile).